

## DETERMINA D'URGENZA

**Il Presidente Avv. Gaetano Paolino sentito il Vice Presidente delegato Avv. Alberto Toriello:**

Visto l'art. 490 comma 1 cpc: <<quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche">>;

rilevato che il professionista delegato provvede al pagamento del contributo di pubblicazione previsto per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche ex art. 18 bis del D.P.R. n. 115/02;

rilevato che l'art. 490 comma 2 cpc dispone che in caso di espropriazione di beni immobili, l'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza e della relazione di stima ex art. 173-bis disp att. cpc, è inserito in appositi siti internet (individuati nell'ordinanza di delega ex art. 591 bis cpc); dello stesso avviso possono essere disposte dal Giudice dell'Esecuzione eventuali ulteriori forme di pubblicità (quotidiano locale o a diffusione nazionale, muraria, virtual tour etc);

evidenziato che per gli adempimenti di cui ai capi che precedono, il Professionista Delegato formula apposita richiesta al gestore dei servizi pubblicitari all'uopo individuato nell'ordinanza di delega, fornendo altresì al medesimo la documentazione innanzi descritta;

ritenuto che il ruolo svolto dal gestore dei servizi pubblicitari si concretizza non solo nella evasione delle attività di cui sopra ma anche nella interlocuzione tecnica ed assistenza con il Professionista Delegato presso gli uffici organizzati all'interno del Tribunale e destinati alle attività innanzi descritte; ciò al fine di garantire, nel preminente interesse della procedura esecutiva, la tempestiva e corretta evasione delle attività delegate inerenti all'intera fase di vendita: dalla richiesta di pubblicità all'aggiudicazione e, se del caso, all'esito di gara;

preso atto che l'assistenza innanzi evidenziata, viene espletata sia per le vendite senza incanto tradizionali in presenza che per quelle telematiche asincrone (ex art. 24 D.M. 26.02.15, n. 32);

atteso che in relazione alle procedure esecutive immobiliari pendenti presso il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, la gestione dei servizi di pubblicità all'attualità viene espletata dalla società Astegiudiziarie Inlinea s.p.a., in virtù di apposita Convenzione stipulata con la Corte di Appello di Salerno, con scadenza al 27.10.23;

rilevato che a seguito di numerose segnalazioni pervenute a questo Ordine da parte degli Iscritti in relazione alla possibile prossima interruzione del servizio;

evidenziato che le menzionate segnalazioni muovono dalla diffusa preoccupazione del venir meno repentino della collaborazione pubblicitaria e di vendita da parte degli addetti in forza alla società Astegiudiziarie Inlinea s.p.a., che per prassi consolidata hanno progressivamente assunto un ruolo rilevante in ordine alla puntuale evasione delle disposizioni delegate afferenti all'intera fase delle vendite immobiliari;

tenuto conto di quanto sopra e delle condivise preoccupazioni espresse da numerosi Colleghi, si ritiene necessaria la permanenza dell'attività di assistenza in presenza verso i Professionisti da parte degli addetti preposti dal gestore (o dai gestori) della pubblicità immobiliare, qualsivoglia sia la società che sarà selezionata con le prossime Convenzioni a stipularsi;



considerato che la presenza del personale addetto o, comunque, del personale preposto dal gestore delle pubblicità immobiliare all'interno del Tribunale di Salerno e l'attività da questo espletata, in sinergia con quella del Delegato, dell'Esperto, del G.E. e della Cancelleria Esecuzioni, hanno innegabilmente consentito e consentono una più rapida ed agevole definizione delle procedure esecutive;

dato atto che appare quantomai opportuno che la nuova Convenzione a stipularsi debba prevedere, in ogni caso, la presenza, all'interno del Tribunale, del personale del gestore della pubblicità all'uopo selezionato, al fine di garantire lo svolgimento delle medesime attività ad oggi svolte in favore dei Professionisti Delegati; ciò anche laddove si dovesse prevedere l'affidamento ad altre società di gestione;

atteso che fino alla adozione delle nuove Convenzioni è auspicabile assicurare la permanenza dei servizi di assistenza in presenza attualmente prestati, al fine di scongiurare l'insorgenza di ricadute negative conseguenti ad un'eventuale interruzione del servizio, con inevitabile aggravio di lavoro anche per l'Ufficio Giudiziario;

evidenziato che la crescente e motivata agitazione manifestata dagli Iscritti impone di valutare l'adozione di ogni più opportuna iniziativa idonea a garantire la continuità del servizio;

Tutto ciò premesso, tenuto conto dell'esigenza di risolvere allo stato degli atti le problematiche esposte, il Presidente

#### INVITA LE S.S.V.V.

**a valutare, per quanto di rispettiva competenza, quanto precede assicurando nelle more dell'espletamento di una gara, la continuità del servizio.**

#### INVITA ALTRESI' LE S.S.V.V.

**a preventivare, ai fini del futuro affidamento del servizio, l'inserimento nel bando tutte le attività attualmente assicurate dal gestore Astegiudiziarie Inlinea s.p.a., ivi compresa le quali l'assistenza e la presenza in Tribunale degli addetti.**

#### DISPONE

la trasmissione della presente determina adottata d'urgenza all'Ill.mo Sig. Presidente della Corte di Appello di Salerno ed all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Salerno.

Si trasmetta, altresì, agli Ordini degli Avvocati appartenenti al Distretto di Corte di Appello di Salerno, nonché la pubblicazione sul sito internet, sui canali social dell'Ordine e la diffusione a mezzo stampa.

Con ratifica alla prossima tornata consiliare.

*Presidente*

*Avv. Gaetano Paolino*

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993)*

